

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Monica Bancone, in sostituzione definitiva della Dott.ssa Cosentini per l'incombente odierno, ha pronunciato dandone lettura in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2013 promossa con atto di citazione notificato in data 5/12/2013 da:

MUTUATARI

Contro

-attori-

BANCA

-convenuta-

Oggetto: MUTUO/ anatocismo e usura

CONCLUSIONI

come da verbale d'udienza del 22/03/2016

Il G.O

Visto l'art. 281 sexies c.p.c ;

Sentita la discussione orale delle parti presenti;

rileva

con atto di citazione notificato in data 5/12/2013 i MUTUATARI convenivano in giudizio la Banca perché, accertata l'applicazione di interessi usurari e/o interessi non previsti nel contratto la Banca fosse condannata alla restituzione della somma di euro 119.126,63 o quella diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno quantificato nella somma di euro 950,00 oltre iva pari al costo della perizia econometria di parte o altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

In via subordinata gli attori chiedevano la condanna della Banca al pagamento della somma di euro 119.126,63 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218, ovvero 1338 o ancora 2043 o 2041 c.c. (contrattuale o extracontrattuale o a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento).

Deducevano gli attori di aver sottoscritto in data 21/12/1993 un contratto di mutuo per l'importo di lire 332.848.219 pari ad euro 171.901,76 al tasso nominale iniziale del 13,90% poi soggetto a variazioni in funzione del tasso Ribor per la durata di 20 anni in 48 rate semestrali posticipate; di aver rinegoziato il mutuo in data 27/9/2009 al tasso nominale iniziale del 7,20% poi variabile in

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Monica Bancone, 24 marzo 2016, n. 3794

funzione del tasso euroribor 365 in 37 rate trimestrali posticipate; e di aver poi estinto anticipatamente il mutuo in data 13/9/2007;

lamentavano di aver riscontrato attraverso una perizia econometrica l'applicazione da parte della Banca di una illecita forma di capitalizzazione degli interessi su interessi e quindi di un anatocismo implicito nel piano di ammortamento "alla francese", nonché l'applicazione di interessi superiori alla soglia usura nel terzo trimestre 2009, trimestre nel quale è intervenuta la rinegoziazione, sia con riferimento al mutuo originario che con riferimento al mutuo così come rinegoziato.

La Banca tempestivamente costituitasi eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 della domanda restitutoria degli interessi, essendo la citazione stata notificata in data 5/12/2013 e la diffida del 13/9/2012, ritenuta tuttavia inidonea all'interruzione della prescrizione, ricevuta comunque oltre il decorso del termine quinquennale; e dovendo ritenersi decorrente il termine dal giorno di ogni singolo pagamento di interessi ai sensi dell'art. 2935 c.c. (trattandosi di plurime dazioni singolarmente determinate nel tempo e distintamente contrassegnate nel loro ammontare); eccepiva negli stessi termini la prescrizione del risarcimento del danno. Contestava nel merito le deduzioni avversarie.

Depositata le memorie ex art 183 VI co ed espletata CTU contabile da parte del dott. OMISSIS la causa passa ora in decisione.

OSSERVA

A prescindere dalla contestazione preliminare di prescrizione come sollevata da parte convenuta si ritiene, in applicazione della ragione più liquida (Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), di trattare direttamente il merito stante l'impossibilità in ogni caso di accogliere le domande di parte attrice che conseguentemente devono essere rigettate.

Con riferimento al piano di ammortamento cd. "alla francese", la CTU depositata in data confermando già pregresse verifiche, ha accertato che la formula matematica della c.d. legge di sconto composto viene utilizzata al mero scopo di determinare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitali comprese in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato; mentre per quanto riguarda il conteggio degli interessi viene applicata la regola dell'interesse semplice venendo lo stesso conteggiato ad ogni rata sul solo capitale residuo risultante a seguito della restituzione del capitale prevista nelle rate precedenti (pagg.3-4 consulenza tecnica).

Il CTU ha anche chiarito che, anche a voler prendere come presupposto in fatto quanto sostenuto dal CTP di parte attrice, ovvero considerare il finanziamento ad esempio di 5 rate semestrali, assimilandolo all'ottenimento di 5 finanziamenti così che ad ogni fine periodo la banca capitalizzerebbe gli interessi maturati rendendoli parte del capitale su cui calcolare interessi nel periodo successivo, il risultato non cambia. La percentuale di interessi alla fine pagata sarebbe sempre quella ad esempio ipotizzata del 5% sull'importo del solo capitale residuo (debito finanziato). Si rimanda per le esemplificazioni alle pagine 6 e 7 della consulenza.

In relazione all'eccepita usurarietà giova premettere che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 21/12/1993 e quindi prima dell'entrata in vigore della normativa portata dalla L.108/96 così che si potrebbe al più parlare di usura sopravvenuta.

Il contratto prevedeva un capitale mutuato di lire 332.848.219 comprensivo di lire 12.848.219 per spese da restituire in 60 rate trimestrali posticipate al tasso iniziale trimestrale del 3,474707% pari al tasso annuo del 13,8988%, con prima rata scadente il 11.3.1994 e l'ultima il 11.12.2008-, dal 30/10/1994 il tasso è divenuto variabile (circostanza risultante dal contratto art.12 e pacifica tra le parti) in funzione del tasso Ribor 6 mesi influenzando quindi sulla quota interessi della singola rata.

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Monica Bancone, 24 marzo 2016, n. 3794

Parte attrice ha eccepito il superamento della soglia usura con riferimento al pagamento della rata scadente il 11/9/1999 ovvero terzo trimestre 1999.

La parte attrice non ha tuttavia depositato le quietanze di pagamento così che non è stato possibile verificare l'esatto tasso di interessi applicato nel trimestre e soprattutto l'ammontare della quota di interessi pagata (cosa come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c.) così da stabilire quanta parte di tale somma risulta indebita e da restituire.

I calcoli effettuati dal CTU nella relazione integrativa del 2/11/2015 sull'ipotetica quota di interessi risultante dal piano di ammortamento prodotto in atti fondato sul tasso iniziale pattuito (e quindi sull'avvenuto superamento del tasso soglia del relativo trimestre con riferimento a quello) e non quindi su quello effettivamente applicato nel trimestre di riferimento, risultano irrilevanti al fine del decidere non potendosi affermare nello sviluppo concreto che ha avuto il piano di ammortamento quale fosse il tasso variabile applicato nel trimestre, se lo stesso abbia superato la soglia usura come fissata dai DM. di riferimento, quanti interessi siano stati pagati e quanta parte di quegli interessi sono indebiti.

Ai sensi dell'art. 2697 c.c. era onere di parte attrice in ripetizione dare prova di quanto effettivamente pagato a titolo di interessi e tale onere non è stato assolto.

Anche con riferimento alla rinegoziazione del contratto di mutuo avvenuta in data 27/9/1999 per un debito residuo di lire 296.298.026 oltre spese per lire 312.571 al tasso nominale iniziale trimestrale pari al 7,20% annuo e poi variabile dal 30/4/2000 in funzione del tasso euroribor 6 mesi, da rimborsare in 37 rate con prima rata scadente 11/12/1999 e ultima rata 11/12/2008, ma successivamente estinto anticipatamente in data 14/9/2007, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto all'onere sulla stessa gravante cosa che nessuna domanda di ripetizione possa essere accolta.

Benché il CTU abbia affermato il superamento della soglia usura di riferimento alla data del contratto del 27/9/1999 che era pari ad *curo* 7,38% (qui la legge 108/96 è pienamente applicabile) essendo il tasso effettivo stabilito nel contratto rinegoziato del 7,472%, circostanza peraltro contestata dal CTP di parte convenuta in relazione alla decorrenza della data per il calcolo del TEG, risulta assorbente il fatto che parte attrice non avendo documentato l'ammontare degli effettivi interessi pagati, non essendo stato prodotto il piano di ammortamento effettivo né le quietanze di pagamento delle rate, non ha consentito al CTU di calcolare la somma a titolo di interessi effettivamente pagata e dovuta in restituzione.

Anche la perizia di parte depositata sub doc. 2 di parte attrice risulta effettuata in assenza di documentazione specifica come espressamente indicato a pag. 9 della stessa.

Il difetto di prova in ordine all'ammontare degli interessi pagati non consente neppure di considerare le domande subordinate di risarcimento del danno e di ingiustificato arricchimento peraltro solo genericamente richiamate da parte attrice e per nulla argomentate.

Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 10.3.2014 n.55 in vigore dal 3.4.14, visti gli art.2, 4 e 5 di detto decreto e le tabelle allegate tenuto conto del valore della causa, in base ai valori medi ridotti del 50% per quanto riguarda la fase decisionale attesa la discussione orale della causa.

Non risultano spese documentate.

Le spese di CTU sono poste a carico definitivo degli attori.

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Monica Bancone, 24 marzo 2016, n. 3794

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione VI civile, nella persona del Giudice Unico definitivamente pronunciando, così provvede;

1. Rietta tutte le domande di parte attrice;
2. Condanna gli attori in via solidale alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano per compensi professionali nella somma omnicomprensiva di € 11.400,00 oltre rimborso spese generali 15% sul compensi, accessori previdenziali e fiscali nella misura di legge, se dovuti;
3. Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della CTU liquidate in euro 2.814,00 oltre oneri.

Così deciso in Milano, 22 Marzo 2016

IL G.O.
Dott.ssa Monica Bancone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS